

Metodi di calcolo degli acconti di imposta IRPEF, IRES e IRAP

di [Alberto De Stefani](#)

Pubblicato il 11 Novembre 2022

In questo breve articolo facciamo il punto sulle **modalità di calcolo e versamento degli acconti IRPEF, IRES e IRAP** per l'anno d'imposta **2022**.

Per procedere con il **versamento degli acconti IRPEF, IRES e IRAP** a fine novembre, occorre verificare in primis la sussistenza della qualifica di soggetto passivo nel 2021-2022, ricavando gli importi eventualmente dovuti dalla dichiarazione dei redditi.

Infatti, se l'importo del rigo *"Differenza"* (RN34 o RN61 colonna 4, se sussistono obblighi di ricalcolo) del **modello REDDITI 2022 PF** è **pari o inferiore a 51 euro**, l'**acconto IRPEF non va versato**.

Per quanto riguarda l'**acconto IRES**, invece, **non deve essere versato** se l'ammontare indicato nel rigo **RN17** (*"IRES dovuta o differenza a favore del contribuente"*) del **modello REDDITI 2022 SC** è **pari o inferiore a 20 euro**.

L'**acconto IRAP** non è infine dovuto se il rigo **IR21 del modello IRAP 2022** è **pari o inferiore a 51 euro**, con riferimento alle **società di persone e i soggetti equiparati** o **20 euro** con riguardo ai **soggetti IRES**.

Calcolo degli acconti di imposta: la differenza fra metodo storico e previsionale

Dopo aver determinato se è necessario versare o meno l'acconto, bisogna scegliere tra il metodo storico e previsionale per procedere con il versamento:

- con il **metodo storico**, l'acconto da versare si determina in base all'imposta dovuta per l'anno precedente (al netto di detrazioni, crediti d'imposta e ritenute subite), ricavabile dai righi dei modelli REDDITI e IRAP;
- con il **metodo previsionale**, invece, l'acconto si determina sulla base dell'imposta che si presume dovuta per l'anno in corso (al netto di detrazioni, crediti d'imposta e ritenute subite).



Non è necessario adottare lo stesso metodo di calcolo per i vari tributi dovuti e nemmeno utilizzare lo stesso metodo per il calcolo della prima e della seconda rata.

È possibile quindi determinare la **prima rata con il metodo storico** e versare la **seconda rata** determinandola **con il metodo previsionale**.

In questo caso, come precisato dalla circolare n. 20/2022 § 3.2, è necessario però che i versamenti in acconto risultino congrui rispetto ad almeno uno dei suddetti criteri.

Nel caso in cui si presume una **riduzione dell'imposta relativa al 2022 rispetto a quella versata nello scorso periodo d'imposta**, è preferibile **optare per il metodo previsionale**, sapendo che nel caso in cui il versamento risulti a posteriori inferiore a quanto effettivamente dovuto, si corre il rischio di essere sanzionati.

Si ricorda naturalmente che nel caso in cui la **prima rata non superi 103 euro**, è necessario **versare entro il 30.11.2022 l'acconto in un'unica soluzione**.

L'[art. 58 del DL 124/2019](#), ha stabilito che dal 2020, i contribuenti soggetti agli ISA devono versare la prima e la seconda rata di acconto nella misura del 50% l'una.

Per gli altri soggetti invece, la prima rata è pari al 40% dell'importo dovuto mentre la seconda rata è pari al restante 60%.

Si ricorda, per completezza, che rientrano tra i soggetti ISA, i contribuenti che:

- esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA, senza considerare il fatto che tale metodologia statistica sia stata concretamente applicata;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione (attualmente pari a 164.569 euro).

Infine, si ricorda che la modifica riguarda anche i contribuenti che:

- partecipano a società, associazioni e imprese con i suddetti requisiti e devono dichiarare redditi "per trasparenza", ai sensi degli art. 5, 115 e 116 del TUIR;
- applicano il regime forfetario di cui all' art. 1 commi 54 ss. della L. 190/2014;
- applicano il regime di vantaggio di cui all' art. 27 commi 1 e 2 del DL 98/2011;
- determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
- ricadono nelle altre cause di esclusione dagli ISA.

A cura di Alberto De Stefani

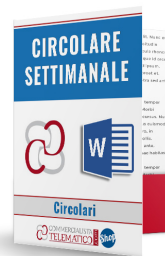
Venerdì 11 novembre 2022

Questo intervento è tratto dalla circolare settimanale di Commercialista Telematico...

Abbonamento annuale Circolari Settimanali

(anche per i clienti dello studio)

Abbonandoti per un anno alle Circolari Settimanali, ogni settimana riceverai comodamente **nella tua casella di posta elettronica** una circolare con **tutte le novità dei 7 giorni** precedenti e gli **approfondimenti** di assoluta urgenza.



Le circolari settimanali sono in formato Word per essere **facilmente modificabili** con il tuo logo ed i tuoi dati, e **girabili ai clienti del tuo studio**.

[SCOPRI DI PIU' >](#)